



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS
IGLESIENTE E DEL GUSPINESE**
(D.P.C.M. 21.12.07)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA N. 7 DEL 9.07.2009

Oggetto: Progetto per il risanamento ambientale del Rio San Giorgio – valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di Fontanamare – Piano della caratterizzazione – Variante in corso d'opera – Integrazione Piano di Caratterizzazione Fanghi Rossi Monteponi

-----o-----

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE
DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la "costituzione dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione Autonoma della Sardegna";
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio recante l'approvazione dei cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l'invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe con la previsione degli interventi;
- ATTESO** che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lett. e) dell'Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica è approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo;
- VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente 25.10.1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le Linee Guida per la redazione dei progetti e la realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse predisposte dalla Regione



Sardegna, approvate dal Ministero dell'Ambiente, ed allegate al Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese più sopra citato;

CONSIDERATO che la società IGEA S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge Regionale 4 dicembre 1998 n. 33, è il soggetto competente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA confluite nella IGEA S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 28 aprile 2006 con rep. 13/2006 è stata stipulata tra la Regione Sardegna e l'IGEA S.p.A. una convenzione per la redazione dei piani di caratterizzazione l'esecuzione di opere di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di emergenza nelle aree minerarie dismesse afferenti al Rio San Giorgio e nel compendio minerario dismesso di Masua;

ATTESO che il bacino "Fanghi rossi" è stato oggetto di un Accordo di Programma, stipulato in data 31/12/1996 tra il Ministero dell'Industria e la Regione Sardegna, che ha portato all'avvio di interventi di messa in sicurezza e riabilitazione ambientale tutt'ora in fase di completamento;

ATTESO che il piano in oggetto è inserito nella Macroarea della Valle del Rio San Giorgio - Iglesias del Piano di Bonifica di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 21 marzo 2008;

ATTESO che la società IGEA S.p.A con nota prot. N. 983 in data 01.07.2008 ha presentato il progetto all'ufficio del Commissario delegato assunto al protocollo con n. 86 del 08.07.2008;

ATTESO che l'Ufficio del Commissario delegato ha redatto la relazione istruttoria preliminare a seguito dell'esame congiunto, e trasmesso le proprie risultanze alla società proponente IGEA S.p.A in data 11 settembre 2008 con nota prot. N. 124 che sono state discusse in contraddittorio nella riunione del 24 luglio 2008 e dove sono state evidenziate le metodologie di studio ed esecuzione del Piano della caratterizzazione, maggiormente idonee all'area in oggetto;

ATTESO inoltre che la società IGEA S.p.A, recependo le indicazioni dell'Ufficio del Commissario a seguito alle risultanze discusse nella sopraccitata riunione con nota prot. 1602, del 10 dicembre 2008 ha presentato il progetto integrativo;

ATTESO che l'ufficio del Commissario ha eseguito l'istruttoria sull'esame di tutta la documentazione presentata e ritiene che il Piano di Caratterizzazione in oggetto possa essere approvato con le seguenti prescrizioni:

A. I sondaggi dovranno essere campionati in continuo, in relazione alla stratigrafia ricostruita con le carote. I campioni dovranno essere di lunghezza tra 1 e 2 metri per la porzione più superficiale (0÷6 metri) e sino a 3 metri per quella più profonda. Possibilmente non dovranno essere prelevati campioni di lunghezza inferiore al metro. Campioni di lunghezza superiore a quanto prescritto potranno essere prelevati in caso di manifesta omogeneità delle litologie attraversate dal sondaggio. In nessun caso il campione potrà essere costituito da materiali di diversa origine e natura. Per ciascun sondaggio dovrà essere redatta una scheda stratigrafica che riporti una descrizione dei litotipi rilevati e l'individuazione dei tratti campionati; dovranno inoltre essere fotografate le carote custodite nelle cassette catalogatrici.



B. In fase preliminare, i campioni prelevati dai punti di campionatura B6, C1, 25AB, 25AC, 25AE, 25D e 25U, dovranno essere analizzati, oltre che per i parametri indicati per gli altri sondaggi (pH, fluoruri, Fe₂O₃, Stot, SO₄, Mn, As, Cd, Pb, Zn, Crtot, Cu, Ni, Sb, Se, CNliberi, Hg) anche per i seguenti parametri:

- Idrocarburi aromatici (parametri da 19 a 24 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Idrocarburi aromatici policiclici (parametri da 25 a 38 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici clorurati cancerogeni (parametri da 39 a 46 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici clorurati non cancerogeni (parametri da 47 a 53 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici alogenati cancerogeni (parametri da 54 a 57 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Clorobenzeni (parametri da 62 a 68 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Fenoli non clorurati (parametri da 70 a 71 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Fenoli clorurati (parametri da 72 a 75 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Idrocarburi (parametri da 94 a 95 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)

Sui soli campioni di top soil del 10% delle stazioni di campionatura totali devono essere inoltre analizzati:

- PCB (parametro 93 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Amianto (parametro 96 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Diossine e furani (parametro 92 della tabella 1, allegato 5, D.Lgs. 152/06)

C. Qualora la ricostruzione storica delle attività svolte presso il sito di Monteponi evidenziasse l'utilizzo di particolari sostanze chimiche che potessero trovarsi ancora disperse all'interno della discarica "Fanghi rossi", dovranno essere analizzati anche i relativi parametri. Tali parametri dovranno comunque essere presenti nelle tabelle di riferimento del D.Lgs. 152/06, che rappresentano il termine di confronto per la verifica della presenza di contaminazione.

D. Le carote estratte dovranno essere conservate in apposite cassette catalogatrici e dovranno essere disponibili per eventuali ulteriori indagini, quali ad esempio la determinazione dei parametri utili per l'esecuzione dell'Analisi di rischio.

E. Relativamente alla campionatura delle acque sotterranee, da ciascun piezometro realizzato nella discarica "Fanghi rossi" dovrà essere prelevato un campione di acqua, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per ciascun campione dovranno essere analizzati i seguenti parametri:

- Parametri idrochimici (ossigeno disciolto, pH, conduttività, nitrati, ione ammonio)
- Metalli (parametri da 1 a 18 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Inquinanti inorganici (parametri da 19 a 23 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)

In fase preliminare, sulle acque prelevate dal 20% dei piezometri, selezionati in relazione alle caratteristiche stratigrafiche, dovranno inoltre essere ricercati i seguenti analiti:



- Composti organici aromatici (parametri da 24 a 28 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Idrocarburi policiclici aromatici (parametri da 29 a 38 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici clorurati cancerogeni (parametri da 39 a 47 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici clorurati non cancerogeni (parametri da 48 a 53 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Derivati alifatici alogenati cancerogeni (parametri da 54 a 57 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Clorobenzeni (parametri da 62 a 68 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Fenoli e clorofenoli (parametri da 69 a 72 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- PCB (parametro 88 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)
- Idrocarburi totali (parametro 90 della tabella 2, allegato 5, D.Lgs. 152/06)

RITENUTO di dover provvedere conformemente all'approvazione del Piano della caratterizzazione in base alle prescrizioni elencate;

CONSIDERATO che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l'emergenza nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto dell'articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge 241/1990;

DISPONE

ART. 1 E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con le deroghe di cui in premessa, il documento recante "Progetto per il risanamento ambientale del Rio San Giorgio – valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di Fontanamare – Piano della caratterizzazione – Variante in corso d'opera – Integrazione Piano di Caratterizzazione Fanghi Rossi Monteponi" presentato da IGEA S.p.A secondo le prescrizioni citate in premessa.

ART. 2 La documentazione necessaria per l'espletamento delle previste funzioni di verifica e controllo deve essere trasmessa agli Enti di Controllo.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti dall'approvazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito web della Regione Sardegna.

Il Commissario Delegato

F.to Ugo Cappellacci